



Circolare

Presentazione di un progetto relativo al programma pilota «Pre tirocinio d'integrazione»

Destinatari: • Autorità cantonali della formazione professionale

Copia a: • Interlocutori cantonali nell'ambito dell'integrazione (Delegati all'integrazione degli stranieri)
• Autorità cantonali dell'aiuto sociale
• Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
• Autorità cantonali nell'ambito dell'asilo (Coordinatori cantonali in materia di asilo)

Luogo, data: Berna-Wabern, 14 marzo 2017

Numero di riferimento: COO.2180.101.7.629946 / 523/2016/00007

Indice

Indice	1
1. Basi	2
2. Presentazione di un progetto	4
3. Impieghi in azienda e permessi di lavoro	5
4. Condizioni di presentazione specifiche	6
5. Valutazione delle presentazioni e distribuzione dei posti.....	7
6. Contratto, finanziamento e rendiconto	7
7. Contatti	9

1. Basi

1.1 Situazione di partenza

Il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha deciso di realizzare un programma quadriennale inteso a migliorare in modo durevole l'integrazione professionale dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Il programma pilota comprende in particolare un «pretirocinio d'integrazione», ossia una formazione pratica di un anno che consentirà di trasmettere a 800-1000 persone ogni anno le competenze necessarie per svolgere una formazione professionale di base e in seguito accedere al mercato del lavoro.

In tal modo il Consiglio federale intende mettere maggiormente a frutto il potenziale lavorativo di queste persone e ridurre la dipendenza dall'aiuto sociale.

Nel settembre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pubblicato un documento che illustra gli elementi fondamentali contenutistici e strutturali del programma pilota. Al contempo ha invitato i Cantoni a trasmetterle una manifestazione d'interesse. La SEM ha quindi integrato nella presente circolare i risultati e i riscontri tratti dalle manifestazioni d'interesse pervenute.

Gli elementi fondamentali sono disponibili in forma definitiva e valida già dalla loro pubblicazione nel settembre 2016. La presente circolare precisa dunque le condizioni per la presentazione dei progetti e stabilisce altre condizioni quadro.

1.2 Obiettivi

La presente circolare:

- stabilisce le **condizioni quadro e di presentazione formali**, nonché gli **elementi fondamentali contenutistici** (allegato 1; pubblicato il 1° settembre 2016) per la presentazione e la realizzazione di progetti di pretirocini d'integrazione nel quadro del presente programma pilota;
- informa in merito alle **modalità di finanziamento** previste, ai **termini**, al **rendiconto** e al **rapporto contrattuale** tra le autorità cantonali della formazione professionale e la SEM;
- informa in merito alla procedura che i Cantoni devono seguire per presentare un progetto tramite l'apposito portale della Promozione dell'integrazione della Confederazione sul sito Internet della SEM.

1.3 Termini e procedure

Per la presentazione dei progetti e la conclusione del contratto sono previste le procedure e i termini seguenti.

- Le autorità cantonali della formazione professionale inoltrano alla SEM **al più tardi** entro il **22 settembre 2017** il loro progetto tramite l'apposito portale (cfr. n. 2).
- In seguito la SEM esamina il progetto presentato e, se del caso, contatta il Cantone al fine di chiarire questioni o apportare adeguamenti.
- Una volta approvato il progetto, a partire dal **15 novembre 2017** la SEM invia al Cantone il contratto per la firma.
- Il Cantone ritorna alla SEM il contratto firmato **entro un mese dal ricevimento**.
- Entro **aprile 2018** la SEM versa, sulla base del contratto concluso, un acconto pari all'80 per cento dell'importo forfettario previsto per il primo anno di formazione 2018/2019.
- I pretirocini d'integrazione sono avviati nei Cantoni in **luglio o agosto 2018**, in funzione del calendario delle previste formazioni professionali di base.

- Entro il **31 ottobre 2018** il Cantone presenta brevemente alla SEM il secondo anno di pretirocinio d'integrazione 2019/2020 (cfr. n. 2.4).
- Gli altri termini relativi al versamento, alla fatturazione, al rendiconto e alla presentazione breve sono illustrati nell'allegato 2.

Il termine d'inoltro del 22 settembre 2017 non può essere prorogato.

Rettifiche successive e proroghe degli altri termini sono possibili in casi eccezionali, a condizione che il Cantone chieda per tempo alla SEM una proroga del termine e che quest'ultima sia esplicitamente concessa dalla SEM.

Domande di proroga trasmesse tardivamente non sono considerate.

1.4 Inizio anticipato nel 2017

In via eccezionale, in caso di progetti avanzati e dunque pronti a essere realizzati, è possibile iniziare il pretirocinio d'integrazione già in luglio/agosto 2017. Dato che la SEM dispone delle risorse per questo programma pilota soltanto a partire dal 2018, tocca al Cantone stesso finanziare i mesi del 2017. Se dispone di sufficienti risorse la SEM può tuttavia contribuire a finanziare i mesi di formazione a partire dal 1° gennaio 2018. Le condizioni di presentazione per l'inizio anticipato sono in linea di principio le medesime di quelle applicabili all'inizio ordinario. I Cantoni che intendono avviare anticipatamente un progetto sono invitati a contattare la SEM, Divisione integrazione, **entro il 28 aprile 2017 al più tardi** (per le persone di contatto cfr. n. 7).

Nella presente circolare la SEM analizza l'inizio anticipato assieme alle condizioni di presentazione, in particolare dal punto di vista della maturità e attuabilità del progetto. Il sostegno fornito dalla SEM, a partire dal 1° gennaio 2018, a pretirocini d'integrazione con inizio anticipato potrà essere confermato in maniera definitiva soltanto dopo il termine di presentazione ufficiale (22.9.17), quando tutte le domande saranno state esaminate nel quadro della conclusione ordinaria del contratto (cfr. n. 6.1).

1.5 Basi legali

Il programma pilota «Pretirocinio d'integrazione» si fonda sul rapporto relativo alla decisione del Consiglio federale del 18 dicembre 2015 intitolato «Misure d'accompagnamento dell'art. 121a Cost.: potenziamento delle misure integrative a favore dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente»¹.

Le basi legali della presente circolare sono:

- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20); in particolare art. 55 LStr in combinato disposto con art. 17e OIntS (cfr. qui di seguito);
- legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31);
- ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1);
- ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205).

¹ Cfr. https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/gesetzgebung/teilrev_aug_integrations/ber-br-flue-lehre-i.pdf

2. Presentazione di un progetto

2.1 Presentazione di un progetto da parte delle autorità cantonali della formazione professionale

Possono presentare alla SEM un progetto relativo al programma pilota «Pre tirocinio d'integrazione» esclusivamente le autorità cantonali della formazione professionale destinatarie della presente.

2.2 Presentazione di un progetto tramite un portale Internet

La Divisione integrazione della SEM, competente a livello operativo per il programma pilota, offre da inizio 2017 un portale Internet per la presentazione di progetti e programmi (portale per le domande di sostegno alla promozione dell'integrazione della Confederazione, solo in tedesco e francese). Per la presentazione di progetti di «Pre tirocinio d'integrazione» da parte dei Cantoni, il suddetto portale mette a disposizione un accesso specifico² all'indirizzo: <https://www.integrationsfoerderung.admin.ch>

(Per motivi tecnici l'accesso sarà disponibile soltanto a metà aprile 2017; la SEM informerà in merito i partner destinatari della presente.)

Tutti progetti di «Pre tirocinio d'integrazione» vanno presentati tramite questo portale. La SEM non prenderà in considerazione i progetti presentati in altro modo, ad esempio per posta elettronica o normale. Sono possibili eccezioni soltanto se il Cantone in questione ha inoltrato una domanda e ha ottenuto l'esplicita autorizzazione della SEM.

2.3 Firme

Dopo che la presentazione definitiva del progetto è stata inoltrata in forma elettronica, per motivi giuridici occorre trasmettere alla SEM una conferma firmata della domanda. Questa conferma è disponibile sul portale Internet e può essere stampata e firmata a conclusione del progetto.

Conformemente al punto 4.4, oltre alla firma principale dell'autorità della formazione professionale responsabile sono necessarie pure le firme degli interlocutori cantonali nell'ambito dell'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri), delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e delle autorità cantonali dell'aiuto sociale³.

2.4 Presentazione breve annuale e anni di formazione

La presentazione del progetto si riferisce in linea di principio al programma completo di quattro anni di formazione. Un anno di formazione inizia in agosto e termina nel luglio seguente. Dato che il «Pre tirocinio d'integrazione» costituisce un programma pilota, se necessario è in linea di massima possibile adeguarne e migliorarne ogni anno l'ampiezza e i contenuti nei limiti delle risorse disponibili della SEM.

A tal scopo la SEM prevede una presentazione breve annuale per l'anno di formazione successivo, nel cui quadro un Cantone può chiedere di modificare l'ampiezza (p. es. più posti) o i contenuti (p. es. altri ambiti professionali). Se invece non prevede modifiche rispetto alla presentazione originaria, il Cantone conferma semplicemente l'intenzione di continuare il programma.

² La maschera per l'immissione dei dati è provvista delle pertinenti indicazioni e di esempi. Prima di poterla compilare, l'autorità della formazione professionale deve aprire un account d'utente. I singoli passi della relativa procedura sono descritti sul portale.

³ Sono da consultare le autorità responsabili per l'accompagnamento e l'integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse a titolo provvisorio.

Le presentazioni brevi annuali sono parimenti effettuate tramite il summenzionato portale della Promozione dell'integrazione della Confederazione. Per il primo anno del programma, 2018/2019, sono applicabili le indicazioni trasmesse entro il 22 settembre 2017.

Per gli anni di formazione successivi, le pertinenti presentazioni brevi annuali devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 20XX.

I termini annuali per la presentazione e gli anni di formazione sono illustrati graficamente nell'allegato 2.

3. Impieghi in azienda e permessi di lavoro

I rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che partecipano a un pretirocinio d'integrazione necessitano, per l'impiego in un'azienda durante tale pretirocinio, un permesso di lavoro o una notifica. Nel quadro di una modifica della LStr e della LAsi, per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente il Parlamento ha deciso di sostituire l'obbligo di un permesso di lavoro con una procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata⁴.

L'impiego in un'azienda (nel mercato del lavoro primario) costituisce una componente obbligatoria del pretirocinio d'integrazione, conformemente al suddetto rapporto relativo alla decisione del Consiglio federale del 18 dicembre 2015⁵. Senza l'impiego in un'azienda, la formazione prevista dal programma pilota non può conseguire il suo obiettivo. Tali impieghi hanno un carattere formativo che va descritto nei rispettivi profili delle competenze a seconda del settore professionale. La SEM verifica e approva i profili delle competenze nel quadro della presentazione del progetto.

Gli impieghi obbligatori in un'azienda del corrispondente settore professionale durano almeno otto settimane, ma impieghi più lunghi sono esplicitamente auspicati⁶. A dipendenza della durata dell'impiego, nella misura del possibile va prevista un'indennità adeguata per i partecipanti. La SEM esaminerà le condizioni quadro (incluso il modello di contratto) e le indennità previste dai Cantoni per gli impieghi in un'azienda e approverà globalmente le presentazioni dei progetti.

Le domande di permessi di lavoro inoltrate alle autorità preposte al mercato del lavoro tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 nel quadro dei pretirocini cantonali d'integrazione approvati dalla SEM possono essere accolte con riferimento alla presente circolare. Nella misura del possibile, i permessi di lavoro vanno rilasciati gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi per tutta la durata del pretirocinio d'integrazione.

La SEM raccomanda alle autorità della formazione professionale responsabili di contattare per tempo le competenti autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e, laddove necessario, i partner sociali⁷ al fine di chiarire le modalità per attuare agevolmente il rilascio del permesso di lavoro ai sensi del presente numero 3.

⁴ Questa modifica sarà prevedibilmente messa in atto nel 2018. La SEM informerà i Cantoni in merito alle modalità di realizzazione non appena queste saranno note e adeguerà le suddette condizioni quadro in un complemento alla presente circolare.

⁵ Cfr. https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/gesetzgebung/teilrev_aug_integrationsber-br-flue-lehre-i.pdf

⁶ A dipendenza dell'organizzazione dei pretirocini d'integrazione nei diversi Cantoni e settori professionali, gli impieghi avranno una struttura duale (p. es. con un impiego in azienda di due o tre giorni a settimana per tutto l'anno) o a blocchi (p. es. in due blocchi di sei settimane).

⁷ Il coinvolgimento dei partner sociali (competenti commissioni paritetiche o tripartite) è p. es. necessario laddove mancano ancora norme o accordi specifici.

4. Condizioni di presentazione specifiche

4.1 Rispettare gli elementi fondamentali (pubblicato a settembre 2016)

Per quanto riguarda i contenuti, le presentazioni dei progetti, rispettivamente i pretirocini d'integrazione, si orientano alle raccomandazioni e ai modelli tratti dagli elementi fondamentali (cfr. allegato 1), pubblicati già il 9 settembre 2016. La SEM raccomanda inoltre di utilizzare e rispettare le raccomandazioni, i mezzi ausiliari e i modelli (soprattutto i profili delle competenze e le conferme di partecipazione, ma anche i materiali didattici e le raccomandazioni sull'impiego in azienda) eventualmente emanate da organizzazioni del mondo del lavoro (OML) nazionali.

All'allegato 4 figura un link con le OML e le organizzazioni che stanno sviluppando pertinenti basi in collaborazione e di concerto con la SEM.

4.2 Profili delle competenze

Per ogni pretirocinio d'integrazione proposto occorre elaborare e inviare un profilo delle competenze⁸. Se disponibile, la SEM raccomanda di utilizzare un profilo delle competenze di un'OML nazionale (cfr. allegato 4).

4.3 Collaborazione con l'economia (soprattutto con le OML)

I tirocini d'integrazione orientati verso un settore professionale vanno sviluppati in collaborazione / partenariato con l'economia, ossia di norma con OML cantonali/regionali o, in particolare in assenza di queste, con associazioni di categoria appropriate, associazioni od organismi o imprese con funzioni analoghe, oppure con un'OML nazionale (in particolare laddove l'iniziativa è stata lanciata da un'OML nazionale e la domanda è già stata presentata a un Cantone).

La collaborazione con le OML o le organizzazioni con funzioni analoghe comprende perlomeno l'elaborazione del profilo delle competenze e la conferma di partecipazione

Un coinvolgimento maggiore dell'OML nell'elaborazione e/o nella realizzazione del pretirocinio d'integrazione è opportuno e auspicato. L'OML può ad esempio sviluppare e/o realizzare i contenuti della trasmissione di competenze pratiche di base in altri luoghi di formazione (ossia in centri per corsi interaziendali dell'OML, in centri formativi aziendali, laboratori ecc.). Nella misura del possibile, anche le condizioni quadro per l'impiego in azienda nel settore professionale specifico andrebbero stabilite in collaborazione con l'OML.

4.4 Responsabilità della formazione professionale cantonale

La responsabilità per la preparazione e l'attuazione del pretirocinio d'integrazione incombe ai Cantoni in veste di organizzatori dei programmi. I contratti di sovvenzionamento ai sensi del numero 6.1 sono conclusi con gli uffici della formazione professionale, che dovrebbero pertanto anche assumere la direzione del progetto. Dato che per questo programma pilota è particolarmente importante una collaborazione interistituzionale orientata ai processi, sono imprescindibili il coordinamento e **la firma congiunta delle autorità cantonali nell'ambito dell'aiuto sociale⁹, degli interlocutori cantonali nell'ambito dell'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri) nonché delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro.**

Il pretirocinio d'integrazione dovrebbe svolgersi prevalentemente nelle strutture ordinarie della formazione professionale (ossia nei luoghi di formazione tradizionali quali le scuole professionali di base, le aziende, altri luoghi di formazione). Un'alternativa possibile sarebbe organizzare i pretirocini d'integrazione su incarico del Cantone direttamente nelle aziende confacenti, sempre che siano disposte a offrire la possibilità di maturare esperienze

⁸ All'indirizzo <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html> la SEM mette a disposizione un modello e un documento di riferimento.

⁹ Sono da consultare le autorità responsabili per l'accompagnamento e l'integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse a titolo provvisorio.

lavorative nel settore produttivo e a trasmettere le competenze pratiche di base (preliminarmente o parallelamente).

4.5 Nuovi posti

Qualora le offerte di transizione I già esistenti siano adeguate e presentate come pretirocinio d'integrazione **soddisfacendo i criteri richiesti**, occorrerà prevedere un ampliamento della loro capacità, ossia creare nuovi posti supplementari per il gruppo target di questo programma (nessun investimento di sostituzione).

4.6 Valutazione e collaborazione

Questo programma pilota richiede un monitoraggio snello e una valutazione per quanto possibile connessi a sistemi e rilevamenti di dati esistenti. Per poterli utilizzare, i Cantoni metteranno individualmente a disposizione le informazioni e i dati necessari e parteciperanno alla valutazione.

I Cantoni prenderanno parte allo scambio di esperienze concernente questo programma pilota e, se del caso, metteranno a disposizione degli altri Cantoni, della Confederazione nonché di terzi interessati (p. es. di una OML) le informazioni di base, i mezzi ausiliari ecc.

5. Valutazione delle presentazioni e distribuzione dei posti

La SEM valuterà le presentazioni dei progetti concernenti i pretirocini d'integrazione dei Cantoni principalmente dal punto di vista qualitativo, fondandosi in particolare su sei criteri (inclusa la misura del grado di cofinanziamento) descritti all'allegato 3.

Nel 2018 e nel 2019 la SEM potrà partecipare al finanziamento di 800 posti all'anno in totale e nel 2020 e nel 2021 di 1000 posti in totale, versando un contributo forfetario di 13 000 franchi per posto/anno. La SEM distribuirà i posti soprattutto secondo i criteri di cui all'allegato 3.

Qualora il numero di posti accordati superasse i mezzi finanziari a disposizione, la SEM applicherà, sussidiariamente al criterio della qualità dei progetti, la chiave di riparto per richiedenti l'asilo, calcolata in proporzione al numero di abitanti¹⁰. Pertanto anche i Cantoni possono basare la loro pianificazione quantitativa di massima su questa chiave di riparto.

6. Contratto, finanziamento e rendiconto

6.1 Contratto di sovvenzionamento

I contributi finanziari per i pretirocini autorizzati dei Cantoni saranno prevedibilmente concessi nel quadro di un contratto di sovvenzionamento.

Nell'estate 2017 la SEM metterà a disposizione sul suo sito Internet un modello di contratto e informerà in merito i Cantoni destinatari della presente.

6.2 Finanziamento

Il contributo della SEM è versato nel quadro di un programma pilota ai sensi dell'articolo 55 capoverso 3 LStr (programma di portata nazionale) e corrisponde a un importo forfetario di 13 000 franchi per persona e anno. Per poter partecipare al programma pilota della SEM, i Cantoni devono obbligatoriamente fornire un contributo finanziario.

Il contributo della SEM è inteso a cofinanziare il pretirocinio d'integrazione. I Cantoni rimborsano i costi delle prestazioni fornite da altri partecipanti alla realizzazione (fornitori di prestazioni: p. es. centri per corsi interaziendali, scuole professionali, insegnanti di lingua).

I contributi (cofinanziamento) dei Cantoni per i pretirocini d'integrazione volti a coprire i restanti costi vanno finanziati mediante il bilancio cantonale ordinario, conformemente

¹⁰ Cfr. art. 21 OAsi 1 (RS 142.311): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994776/index.html>

all'approccio secondo cui la promozione dell'integrazione si svolge in primo luogo nelle strutture ordinarie.

In linea di principio, i contributi finanziari che la Confederazione versa ai Cantoni per i loro programmi d'integrazione PIC (incluse le somme forfettarie per l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti, conformemente all'art. 55 cpv. 2 LStr), non sono invece destinati ai pretirocini d'integrazione.

6.3 Versamento e fatturazione

Sulla base del contratto di sovvenzionamento concluso e della fatturazione del Cantone in questione, al più tardi entro il marzo 2018 la SEM verserà alle autorità cantonali della formazione professionale responsabili l'80 per cento dei contributi forfettari previsti per l'anno di formazione 2018/2019.

Una volta concluso l'anno di formazione 2018/2019 verrà versato l'importo restante calcolato sulla base dei posti effettivamente occupati. L'importo restante ammonta al 20 per cento se il numero effettivo dei partecipanti corrisponde al numero di posti indicato. I contributi non utilizzati devono essere restituiti¹¹. Si veda in merito l'esempio riportato all'allegato 2.

Le modalità di versamento dei contributi e della fatturazione rimangono le medesime anche per gli anni di formazione successivi (2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) e sono illustrate graficamente assieme ai relativi termini nell'allegato 2.

La fatturazione va effettuata mediante un modello messo a disposizione dalla SEM.

6.4 Vigilanza finanziaria

6.4.1 Vigilanza della SEM

La SEM assume il controllo strategico della realizzazione dei pretirocini d'integrazione a livello nazionale. In particolare esamina i rendiconti dei Cantoni nel quadro delle fatturazioni (cfr. n. 6.3) e il raggiungimento degli obiettivi del pretirocinio d'integrazione sulla base del monitoraggio. In base al diritto sui sussidi, la SEM verifica inoltre che i Cantoni impieghino adeguatamente le risorse concesse per i pretirocini d'integrazione¹².

6.4.2 Vigilanza cantonale

I Cantoni sono responsabili del controllo operativo della realizzazione del programma pilota. In particolare verificano l'impiego dei contributi finanziari da parte dei fornitori di prestazioni incaricati dell'attuazione dei pretirocini d'integrazione cofinanziati dalla SEM.

6.5 Rendiconto

Le autorità della formazione professionale responsabili presentano annualmente alla SEM, insieme alla fatturazione (cfr. n. 6.3), un breve rendiconto che comprenderà presumibilmente un elenco anonimizzato con indicazioni sui partecipanti e un breve rapporto sulle esperienze fatte.

Il rendiconto è elaborato sulla base di un modello messo a disposizione dalla SEM.

Tutte le altre informazioni, tra l'altro relative alla stima degli effetti, sono rilevate nel quadro del monitoraggio e della valutazione.

¹¹ Nel caso di eventuali interruzioni della partecipazione dopo il quarto mese dall'inizio del pretirocinio d'integrazione, la SEM versa il 50 % della somma forfettaria prevista (ossia 7500 franchi) per i posti autorizzati che non hanno più potuto essere occupati. Nel caso di interruzioni durante i primi tre mesi, invece, non è versato alcun importo.

¹² In particolare l'art. 25 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).

7. Contatti

Per qualsiasi domanda relativa alla presentazione dei progetti nonché allo sviluppo e all'attuazione del programma pilota «Pretirocinio d'integrazione» restano a disposizione i seguenti collaboratori della Divisione Integrazione della SEM:

Thomas Fuhrmann (tedesco), thomas.fuhrmann@sem.admin.ch, 058 469 70 98
Léa Gross (francese), lea.gross@sem.admin.ch, 058 465 92 69

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Mario Gattiker
Segretario di Stato

Allegati

- Allegato 1: Elementi fondamentali e modelli
- Allegato 2: Scadenario relativo all'inoltro delle presentazioni dei progetti, ai versamenti e alle fatturazioni / Esempio di fatturazione
- Allegato 3: Criteri di valutazione delle presentazioni dei progetti
- Allegato 4: Panoramica dell'attuale collaborazione con le OML nazionali



Allegato 1: Elementi fondamentali e modelli

Gli elementi fondamentali (pubblicato il 1° settembre 2016) relativi al programma pilota «Pre tirocinio d'integrazione» costituiscono una componente integrata della presente circolare e sono consultabili all'indirizzo:

<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/ausschreibungen/2018-integrvorlehre/eckpunkte-ivl-i.pdf>

Il modello relativo al profilo delle competenze «Pre tirocinio d'integrazione» e la pertinente documentazione sono consultabili all'indirizzo:

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html>

A sostegno della presentazione e della realizzazione dei progetti, al seguente indirizzo la SEM metterà a disposizione ulteriori modelli (tra l'altro per la conferma di partecipazione) e raccomandazioni e informerà in merito i suoi partner:

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html>

Allegato 3: Criteri di valutazione delle presentazioni dei progetti

- 1. Le prescrizioni contenute nella presente circolare e negli elementi fondamentali nell'allegato 1 (pubblicato il 1° settembre 2016) devono essere rispettate. La SEM non può concedere un sostegno finanziario ai pretirocini d'integrazione che non soddisfano le condizioni per la presentazione o le prescrizioni contenute negli elementi fondamentali**
- 2. Estensione e qualità della collaborazione concreta con l'economia conformemente al numero 4.3 nell'ambito dell'elaborazione e della realizzazione del progetto.** Una partecipazione concreta dell'OML o di un'organizzazione avente funzioni equiparabili allo sviluppo del pretirocinio d'integrazione è necessaria e va indicata nel quadro della presentazione del progetto. In collaborazione con queste organizzazioni vanno perlomeno elaborati il profilo delle competenze e la conferma di partecipazione.
- 3. Considerazione delle prescrizioni e delle raccomandazioni della SEM e/o delle OML nazionali conformemente al numero 4.1**
- 4. I contenuti devono essere orientati a un settore professionale**
Conformemente al secondo elemento fondamentale, allegato 1, i pretirocini d'integrazione devono essere orientati a un settore professionale idoneo in tutte le parti e in tutti i moduli della formazione. Nel quadro di questo criterio sono valutati l'estensione e la qualità dell'orientamento al settore professionale. Progetti in cui soltanto l'impiego in azienda ha un riferimento a un settore professionale non possono essere sostenuti nel quadro di questo programma pilota.
- 5. Cooperazione tra i partner della collaborazione interistituzionale dei Cantoni**
Nel quadro di questo criterio viene valutata la collaborazione concreta delle autorità cantonali firmatarie – conformemente alle loro rispettive funzioni e ai loro ruoli – nella preparazione e nella realizzazione dei pretirocini d'integrazione.
- 6. Grado di cofinanziamento da parte dei Cantoni**
La SEM può sostenere unicamente i pretirocini d'integrazione cofinanziati dai Cantoni.

Allegato 4: Panoramica dell'attuale collaborazione con le OML nazionali

La seguente panoramica è volta a informare i Cantoni in merito ai settori professionali per i quali OML nazionali o organizzazioni/aziende comparabili elaborano basi e raccomandazioni. Di norma le basi comprendono il profilo delle competenze necessarie per il settore professionale e un modello per la conferma di partecipazione.

La panoramica è del 1° marzo 2017 e potrà subire modifiche nel corso dei prossimi mesi. Se del caso, la SEM la aggiornerà sul suo sito Internet. I lavori di sviluppo delle OML od organizzazioni qui di seguito elencate si fondano in regola su una dichiarazione d'intenti tra le pertinenti associazioni/organizzazioni e la SEM. Per maggiori informazioni potete rivolgervi direttamente alle persone di contatto indicate oppure alle pertinenti OML od organizzazioni regionali, cantonali o nazionali.

La panoramica è disponibile all'indirizzo:

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html>